Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE

DFP-0049360-04/11/2008-1.2.3.3

Al Comune di Afragola
(NA)

OGGETTO: conferimento di incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000 - risoluzione *ex lege* del rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza e successiva ricostituzione.

Si riscontra la lettera del 16 settembre 2008, prot. 25240, con la quale il Comune di Afragola ha chiesto il parere di questo Dipartimento in merito alla richiesta di riassunzione in servizio presentata da un proprio dipendente (categoria D 3), ai sensi dell'art. 110, comma 5, del d.lgs. n.267 del 2000, al termine dell'incarico dirigenziale precedentemente svolto presso altro ente locale.

L'amministrazione chiede di conoscere se al caso in questione si applichi il disposto di cui all'art. 26 del CCNL del personale non dirigenziale del comparto regioni - enti locali, sottoscritto in data 14.9.2000; in sostanza, se il termine dei cinque anni entro il quale il dipendente - il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni - può richiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro, riguardi anche l'ipotesi di riassunzione in servizio contemplata dall'art. 110, comma 5, citato.

L'amministrazione pone, inoltre, la questione della sussistenza di un obbligo di procedere alla riassunzione del dipendente e, infine, dell'applicabilità della disciplina del termine di preavviso, prevista dall'art. 39 del CCNL del personale non dirigenziale del comparto regioni - enti locali, sottoscritto in data 6.7.1995, alla fattispecie della risoluzione di diritto prevista dall'art. 110, comma 5, del d.lgs. n.267 del 2000.

Come noto, la citata disposizione del TUEL detta una specifica disciplina sulla possibilità per gli enti locali in cui è prevista la dirigenza di conferire incarichi di livello dirigenziale al di fuori della dotazione organica a personale estraneo o dipendente di pubblica amministrazione, con la conseguenza che per il dipendente pubblico il rapporto di impiego si risolve *di diritto* con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente stesso.

Recita poi il secondo capoverso della medesima norma che *"l'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico"*.

La disposizione citata, tenuto conto della precarietà del rapporto che si instaura a seguito dell'accettazione dell'incarico dirigenziale presso l'ente locale, introduce a ben vedere una particolare forma di garanzia a favore del dipendente pubblico che al termine dell'incarico può essere riassunto in servizio.

Ciò può avvenire in presenza di determinati presupposti e condizioni, che costituiscono precisi ambiti per l'azione dell'amministrazione: l'esistenza del posto vacante in organico e presentazione della domanda dell'interessato entro il termine di trenta giorni.

La fattispecie in questione è pertanto diversa dall'ipotesi delle dimissioni volontarie di cui all'art. 26 del CCNL sottoscritto in data 14.9.2000, in ordine alla quale si applicano le clausole sui termini di preavviso di cui all'art. 39 del CCNL del personale non dirigenziale del comparto regioni - enti locali, sottoscritto in data 6.7.1995, come modificato dal CCNL integrativo sottoscritto in data 13.5.1996.

Ciò posto, si ritiene che alla fattispecie della ricostituzione del rapporto di impiego risolto *ex lege* ai sensi dell'art. 110, comma 5, del d. lgs. n. 267 del 2000, non si applichi il termine dei cinque anni disposto per la diversa fattispecie delle dimissioni volontarie disciplinate dall'art. 26 del CCNL sopra citato.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Antonio Naddeo